

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 65/06

18 luglio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 519/04 P

David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee

LA REGOLAMENTAZIONE ANTIDOPING DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA

Tuttavia non contrasta quest'ultimo dato che non va al di là di quanto necessario ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni sportive.

I sigg. Meca-Medina e Majcen sono due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. In occasione delle competizioni di Coppa del mondo di questa disciplina sono risultati positivi al test contro il nandrolone (un anabolizzante). La Federazione internazionale nuoto (FINA), in applicazione del codice antidoping del Movimento olimpico, li ha sospesi per un periodo di quattro anni, poi ridotti a due anni dal Tribunale arbitrale dello sport. I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno depositato una denuncia presso la Commissione europea, contestando la compatibilità della regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Con decisione 1° agosto 2002, la Commissione ha respinto tale denuncia.

I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. Con sentenza 30 settembre 2004¹, il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha considerato che le regole per la lotta antidoping non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Ritenendo che il Tribunale fosse incorso in

¹ Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2004, causa T-312/02, Meca-Medina e Majcen/Commissione (Racc. pag. II-3291).

un errore di diritto, i sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto un'impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Corte.

Sull'annullamento della decisione del Tribunale di primo grado

La Corte rammenta che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica. La Corte ha tuttavia dichiarato che le disposizioni del Trattato che garantiscono la libera circolazione delle persone e la libera prestazione dei servizi non si applicano alle regole che vertono su questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all'attività economica.

Per contro, la circostanza che tali regole non costituiscono restrizioni alla libera circolazione perché non riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica non implica né che l'attività sportiva interessata si sottragga necessariamente all'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di concorrenza né che le dette regole non soddisfino i presupposti d'applicazione propri di tali disposizioni.

Orbene, il Tribunale, avendo seguito il ragionamento inverso, senza verificare previamente se tale regolamentazione rispondesse ai presupposti d'applicazione propri del diritto comunitario della concorrenza, ha commesso un errore di diritto. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. Poiché lo stato degli atti lo consente, la Corte si pronuncia sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione.

Sull'annullamento della decisione della Commissione

Per quanto riguarda la compatibilità della regolamentazione controversa con le regole di concorrenza, la Corte dichiara che la natura repressiva della regolamentazione controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua violazione sono in grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza. Per potersi sottrarre al divieto, sancito dal Trattato, di falsare il gioco della concorrenza, le restrizioni imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva.

Una regolamentazione del genere potrebbe, infatti, rivelarsi eccessiva, da un lato nella determinazione della linea di demarcazione tra le situazioni che rientrano nel doping sanzionabile e quelle che non vi rientrano, e dall'altro nella severità delle dette sanzioni.

Orbene, non risulta che le restrizioni che impongono agli sportivi professionisti la soglia oltre la quale la presenza di nandrolone nel corpo dell'atleta è qualificabile come doping vadano al di là di quanto necessario per assicurare lo svolgimento e il corretto funzionamento delle competizioni sportive.

Poiché i sigg. Meca-Medina e Majcen non hanno peraltro lamentato la natura eccessiva delle sanzioni applicabili e irrogate nel caso di specie, non è stata dimostrata la sproporzionatezza della regolamentazione antidoping controversa.

La Corte respinge pertanto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1° agosto 2002.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-519/04 P>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS «Europe by Satellite»,
servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 296595*